



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 40 DEL 30 MAGGIO 2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2022 addì 30 del mese di maggio, alle ore 20:20, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica** di **prima convocazione**.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	SI	VALERIO ELENA	SI
CEVENINI FEDERICA	SI	MAGAROLI MILENA	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	D'ARCO MATTEO	NO
DALL'OLIO MIRCO	SI	VASON MONIA	SI
DI OTO MATTEO	SI	CORRENTE CARMINE	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
CUOMO ALESSIA	SI	GORI ALDO	SI
LANZARINI FABIO	SI	BANDINI BRUNA	SI
RIVOLA MARCO	SI		

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Così presenti nr. 16 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi**.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani, Marco Esposito.

LUCA LELLI nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: MAGAROLI MILENA, BANDINI BRUNA, CORRENTE CARMINE.

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 23/12/2021, esecutiva, relativa ad “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 23/12/2021, esecutiva, relativa ad “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2021, esecutiva, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12/08/2020, esecutiva, “Approvazione Piano Performance 2021 - 2023” e successive modifiche;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di Regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
- il Decreto Ministero dell'Interno 24.12.2021, di differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 20.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n. 15, di ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e le relative forme di gestione delle attività di accertamento e riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/05/2022

- la Legge 27.07.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;

VISTI:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che, ai commi da 816 a 847 disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 845);
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021;

RICHIAMATE, in relazione al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020 e n. 19 del 31.03.2021, di adozione e modifica del Regolamento per la disciplina e definizione modalità di gestione in concessione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2021, di determinazione delle tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31.05.2021, di adozione di misure di sostegno, per l'anno 2021, connesse all'emergenza da Covid-19;
- le successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 02.09.2021 e n.114 del 25.11.2021, inerenti a ulteriori misure agevolative per l'anno 2021, mediante le quali, fermo restando la scadenza di versamento ordinaria stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31.03.2021, è stata disposto di non applicare sanzioni e interessi per versamenti ordinari del nuovo canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria e occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nella deliberazione individuate;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 09.12.2021, di determinazione delle tariffe per l'anno 2022, con conferma di coefficienti e tariffe adottate per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2021, salvo l'applicazione, per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, del canone ai sensi dell'art.1, comma 831 bis, della Legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28.03.2022, di adozione misure agevolative per l'anno 2022, mediante la quale si è provveduto:
 - ad esentare dal versamento del canone patrimoniale di concessione autorizzazione temporanea del suolo pubblico, per l'anno 2022, le onlus e le associazioni di promozione sociale (non

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/05/2022

esonerate dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022), titolari delle necessarie concessioni o autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, sociali, del volontariato sul territorio comunale, nonché, fino al 31 dicembre 2022, i soggetti esercenti attività dello spettacolo viaggiante e attività circensi di cui all'art.1 della Legge n. 337/1968, titolari delle necessarie concessioni o autorizzazioni (esonerati dall'art.8, comma 3, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022 solo dall'1 gennaio al 30 giugno 2022);

- nelle more della modifica del Regolamento di disciplina del canone con determinazione, per l'anno 2022, anche della scadenza di versamento ordinaria del 30 settembre 2022, a disporre la non applicazione di sanzioni e interessi per versamenti ordinari del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019 e s.m.i., effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2022 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile individuate nella deliberazione;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale per la determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni (anche mercatali) ed esposizioni pubblicitarie e le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto Regolamento e che alla Giunta Comunale è demandata, per semplificazione, anche l'adozione di ulteriori criteri di determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento comunale;

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale:

- di contribuire a sostenere la ripresa delle attività socio-economico del territorio comunale, considerato il prolungato perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nello spirito di semplificazione degli adempimenti e collaborazione con gli utenti, in continuità con analoghi provvedimenti già adottati per l'anno 2021;
- di esercitare facoltà in materia di entrate proprie, introducendo le misure agevolative che seguono a favore degli utenti del canone di cui alla Legge n. 160 del 2019 e s.m.i., al fine di contenere possibili disagi connessi all'applicazione della nuova entrata patrimoniale per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche considerando che, trattandosi di canone unico, gli avvisi di pagamento annuali emessi per l'anno 2021 e che saranno emessi per l'anno 2022 dal Concessionario della gestione sono riferiti alle diverse componenti del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della Legge n.160/2019 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021;

VISTO l'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, di disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso e considerato che si rende necessario modificare gli articoli 18, 58 e 73 del Regolamento e prevedere che, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente possa regolarizzare spontaneamente il versamento con le medesime modalità previste per i tributi dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e s.m.i., pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta, calcolata sul canone;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/05/2022

VISTO l'art. 57 “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici” del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i., in particolare il comma 9, ai sensi del quale “I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.” e considerato che si rende opportuno introdurre nel Regolamento l'articolo 50-bis per disciplinare la “Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici”, avvalendosi della facoltà, prevista dalla norma, di agevolare i punti di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

RITENUTO di modificare l'art. 76 “Disposizioni transitorie” del Regolamento al fine di:

- determinare nel 30 settembre 2022 il termine di versamento ordinario del canone per l'anno 2022 per tutte le tipologie di canone con prima scadenza ordinaria al 31 marzo,
- agevolare i soggetti passivi nel primo anno di applicazione del canone unico, consentendo di regolarizzare, entro il 30 settembre 2022, tutti i versamenti dovuti per l'anno 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi;

RITENUTO inoltre, con l'occasione, di modificare gli articoli 37, 44, 52, 53 e 54 del Regolamento per eliminare refusi, errori materiali;

RITENUTO di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, dei principi generali dell'ordinamento, di buon andamento e di economicità dell'attività del Comune, ad adottare, con decorrenza 01.01.2022, le modifiche al Regolamento in oggetto, come risultante dal nuovo testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le parti modificate risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere ***corsivo neretto***;

DATO ATTO che, con nota protocollo generale n. 0010156 del 26./05/2022 il testo delle proposte di modifica al Regolamento in oggetto indicato è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 16 del 25/05/2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e dato atto che:

- a norma del comma 15, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;
- a norma del comma 15-ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi da imposta di soggiorno, da addizionale comunale all'IRPEF, da IMU e da TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini indicati nel medesimo comma 15-ter, come modificati – per l'anno 2020 - dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i.;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/05/2022

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;

DATO ATTO che, il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità dell'entrata/spesa conseguenti al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trattato nella Commissione Unica Consiliare nella seduta del 24 maggio 2022;

CONSIDERATA la trattazione della proposta di deliberazione in oggetto e i relativi interventi trascritti come registrati nel file scaricato dallo streaming della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico, allegati alla presente;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2022/43, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che sono già stati valutati nell'ambito del bilancio 2022-2024 - esercizio 2022 e documento unico di programmazione 2022-2024 approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con deliberazioni n. 105 e n. 104 del 23.12.2021 e s.m.i. e che saranno contenuti nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2022, da adottare nei termini di legge;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2022/43 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	16	
voti nr.	14	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	3	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA
astenuti nr.	2	GORI ALDO, BANDINI BRUNA

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, le modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, come risultanti in carattere ***corsivo neretto*** nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2022 e che le modifiche di cui al precedente punto 1. entrano in vigore il 1° gennaio 2022 ed è abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del sopra citato regolamento;
4. di determinare nel 30 settembre 2022 la scadenza ordinaria di versamento del canone per l'anno 2022 per tutte le tipologie di canone con prima scadenza ordinaria al 31 marzo;
5. di consentire la regolarizzazione, entro il 30 settembre 2022, di tutti i versamenti del canone dovuti per l'anno 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al punto 1. si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
7. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l'anno 2022, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
8. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2022-2024 - esercizio 2022 e documento unico di programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con atti n. 104 e s.m.i. e n. 105 del 23/12/2021 e che eventuali ulteriori riflessi sulla situazione economico-patrimoniale saranno contenuti nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2022, da adottare nei termini di legge;
9. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
10. di disporre inoltre l'invio al Concessionario I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. di copia della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	16	
voti nr.	14	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	3	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA
astenuti nr.	2	GORI ALDO, BANDINI BRUNA



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 30/05/2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco CARAPEZZI



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione nr. **40** del **30/05/2022**

Proposta nr. **43** del **18/05/2022**

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 24/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI
F.to Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 24/05/2022

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Michele CARDAMONE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 40 DEL 30 MAGGIO 2022

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addi, venerdì 24 giugno 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, Li 04/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. CARAPEZZI MARCO



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE *DEI* MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, esecutiva, *modificato*
con *deliberazioni* del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2021, n. del 30.5.2022)

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Soggetto attivo *e Funzionario Responsabile*

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento, *sanzioni e riscossione coattiva e attività di recupero* **(1)**

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Soggetto attivo *e Funzionario Responsabile*

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione **(2)**

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione **(3)**

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 49 - Passi carrabili

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 50-bis - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (4)

Articolo 51 - Soggetto passivo

Articolo 52 – Agevolazioni **(5)**

Articolo 53 – Esenzioni **(6)**

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti **(7)**

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 58 – Sanzioni - *Maggiorazioni - Indennità (8)*

Articolo 59 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE DEI MERCATI

Articolo 60 – Disposizioni generali

Articolo 61 - Soggetto attivo *e Funzionario Responsabile*

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 64 - Classificazione delle strade

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 66 - Occupazioni abusive

Articolo 67 - Soggetto passivo

Articolo 68 - Agevolazioni

Articolo 69 - Esenzioni

Articolo 70 - Versamento del canone *mercatale*

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 72 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 73 – Sanzioni **(9)**

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 75 – Entrata in vigore, clausola di adeguamento e norma di rinvio

*Articolo 76 – Disposizioni transitorie **(10)***

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 — Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e s.m.i., del Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc., approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 6 del 30.3.2016 e s.m.i., il Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato e delle fiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i., il Regolamento di Polizia Urbana, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina del nuovo canone.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, *limitatamente alla misura di superficie e durata comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.*

Articolo 3 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni. *Nelle more dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, si fa riferimento ai Regolamenti e norme urbanistiche - edilizie vigenti.*

Articolo 5 — Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 30.3.2016 *e norme urbanistiche - edilizie vigenti.*

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento di Polizia Locale e/o altro

regolamento vigente, *ad esempio, per quanto inerente a pubblicità sonora, distribuzione e lancio materiale pubblicitario, pubblicità a mezzo aeromobili*

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume *come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o altro soggetto preposto o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.*
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 — Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica

nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 — Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi

sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori di cui *al precedente art. 2* e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o *al Concessionario* apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione *predisposto dal Comune o dal Concessionario* deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente (*Comune o Concessionario*), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o *al Concessionario* prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento o altro termine differito, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. *Le dichiarazioni relative all'esposizione pubblicitaria presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non oggetto di variazione, sono mantenute valide anche ai fini del canone unico patrimoniale.*
7. *La richiesta di autorizzazione non è prevista se risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al Concessionario, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite locandine e pubblicità temporanea in genere, pubblicità su autoveicoli; tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);*

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. *Il canone per le esposizioni/diffusioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente, costituendo obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.* Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. *Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateazione può*

essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.

2bis Per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in *tre* rate anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. *Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.*
- 2bis. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.*
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 18 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva e attività di recupero (1)

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi [in misura pari al tasso di interesse legale];
1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
 - ***0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;***
 - ***1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;***
 - ***1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;***
 - ***3,75% se il pagamento avviene entro un anno;***
 - ***4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;***
 - ***5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.***
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019. *La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.*
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali e, in assenza, dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019;
8. *Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi e spese di notifica non supera € 30,00;*

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. *Con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale è stabilito il canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone *nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone *nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri

mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, *nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone *nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) *per la pubblicità da chiunque realizzata con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.*
2. *le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del presente Capo in misura ridotta del cinquanta per cento.*
3. *Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici

territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. *Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari e/o nei regolamenti e norme urbanistiche - edilizie vigenti.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale, solo a seguito dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni

necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o concessionario del servizio. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura *del Comune* o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, *il Comune* o il gestore mettono a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, *il Comune* o il gestore ne danno tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il Comune o il concessionario sostituiscono gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del canone, con un minimo per ciascuna commissione *da stabilire con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione di coefficienti e tariffe del canone*.
10. L'ufficio preposto o il concessionario mettono a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 — Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune o il *Concessionario*, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. *Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.*

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. *Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

2. Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e i regolamenti *e norme urbanistiche - edilizie* vigenti.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 — Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. *Qualora il soggetto passivo sia titolare di una concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019. Qualora l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone di occupazione suolo la parte eccedente l'esposizione pubblicitaria.*

Articolo 34 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione (2)

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. *Salvo diversa prescrizione dell'Ufficio competente, le modalità di presentazione e il contenuto della domanda di occupazione sono indicate ai punti successivi. In ogni caso, deve essere resa l'attestazione di cui al successivo punto 5., lett. g).*
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Il Comune o l'Ufficio competente hanno la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il

domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; *il numero telefonico, l'indirizzo PEC, se posseduto, o indirizzo di posta elettronica;*

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA; *il numero telefonico, l'indirizzo PEC, se posseduto, o indirizzo di posta elettronica;*
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, *corredata da planimetria o disegno illustrativo con posizionamento dell'ingombro e della dimensione della sede stradale, ove obbligatorio;*
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) *la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché la dichiarazione esplicita di essere a conoscenza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20 dicembre 2017, rubricata: "Approvazione ordine del giorno in merito a modifiche di regolamenti comunali atti a impedire manifestazioni di tipo antidemocratico. Atto di indirizzo politico-amministrativo."*

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza degli Uffici individuati con i vigenti regolamenti preposti anche al rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

- e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) *mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;*
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso..

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate *con scadenza diversificata in base a* quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) *il mancato rispetto delle prescrizioni e l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso; e/o in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, nonché con gli atti di indirizzo emanati in materia;*
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. *La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.*
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione (3)

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto (*o diverso termine stabilito dall'Ufficio competente*), indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza *o diverso termine stabilito dall'Ufficio competente*, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. *Il mancato pagamento del canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.*

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di cui *al precedente art. 2* e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in *unica categoria*.
- 2.
- 3.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi *nella misura che verrà stabilita dalla Giunta con deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone*.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate *come definito dalla Giunta con la deliberazione di cui al precedente punto 2*.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari,

con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

2bis Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10 per cento;

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

3bis per le occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti, attrezzature di servizio (incluse le aree di rispetto per la sicurezza).

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione *del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione* sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente *ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.* Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. *Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Articolo 49 - Passi carrabili

1. *Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.* La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. *Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37, del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o*

da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, o l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

- 3.
4. Sono assoggettati a canone di occupazione di suolo pubblico, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, anche i passi ~~carrabili~~ a raso, senza opere, per i quali sia stata fatta richiesta di rilascio di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. La misura del canone relativo alle concessioni per le installazioni permanenti e/o temporanee oggetto del presente articolo, è stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.
6. Per le installazioni di impianti di cui al comma 1 già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono gli importi definiti in ambito pattizio fino alla data di scadenza delle stesse.

Articolo 50-bis - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (4)

1. **La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice**

della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

- 2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.**
- 3. La misura del canone per le occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici è determinata dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe di cui al precedente articolo 45. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.**
- 4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è applicata una riduzione del canone, fino all'esenzione, da stabilire da parte della Giunta Comunale con la deliberazione di cui al precedente comma 3. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, con applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 58, comma 1.**

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 – Agevolazioni (5)

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a)
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - f) *le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del presente articolo in misura ridotta del cinquanta per cento.*

2.

3. *Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*

Articolo 53 – Esenzioni (6)

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) *le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;*
- r) *le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*

- s) vasche biologiche;
 - t) commercio ambulante itinerante per soste fino a sessanta minuti;
 - u) occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - v) occupazioni relative ad iniziative oggetto di patrocinio da parte del Comune, per le quali venga espressamente stabilita l'esenzione.
2. Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti (7)

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, *costituendo obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.*
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il *31 marzo* di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al *31 marzo* di ciascun anno o altro termine differito.
Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti diverse da quelle individuate al precedente articolo 49, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per *tutti o per determinate categorie* di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da *particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.* Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. *Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.*

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3bis Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta. In relazione ai tempi di allestimento e disallestimento per iniziative politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato la Giunta

Comunale, con la deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone, può introdurre criteri di gradualità o condizioni agevolative.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per *tutti o per determinate categorie* di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o *da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima*. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. *Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore, complessivamente nell'anno, a 12 euro.*

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 5.

Articolo 58 – Sanzioni - Maggiorazioni - Indennità (8)

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
 - ***0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;***
 - ***1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;***
 - ***1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;***
 - ***3,75% se il pagamento avviene entro un anno;***
 - ***4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;***
 - ***5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.***
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50

per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi e spese di notifica non supera € 30,00,

CAPO V – CANONE DEI MERCATI

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i. *e/o da altri atti di regolamentazione vigenti, adottati dai soggetti competenti.*

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di cui *al precedente art. 2* e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in *unica categoria*.
- 2.
- 3.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee *su aree destinate a mercati* sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera *della Giunta Comunale* di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione *dal 30 al 40* per cento sul canone complessivamente determinato, *da stabilire da parte della Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente punto 3.*

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, *anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata rilevata dalla Polizia Locale o da altro soggetto autorizzato.*
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. *Ulteriori riduzioni ed agevolazioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*
2. *Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del precedente articolo 65 in misura ridotta del cinquanta per cento.*
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone *le occupazione per commercio ambulante itinerante per soste fino a sessanta minuti;*
2. *Ulteriori agevolazioni ed esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.*

Articolo 70 - Versamento del canone mercatale

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2bis Il canone per occupazione temporanea dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo di ciascun anno o altro termine differito.
3 bis Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5bis Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore, complessivamente nell'anno, a 12 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al

presente regolamento.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 73 – Sanzioni (9)

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:

- ***0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;***
- ***1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;***
- ***1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;***
- ***3,75% se il pagamento avviene entro un anno;***
- ***4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;***
5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 58 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi e spese di notifica non supera € 30,00.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 75 – Entrata in vigore, clausola di adeguamento e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative sopravvenute.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Le eventuali modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state adottate, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 76 - Disposizioni transitorie (10)

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento;
 2. Per l'anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 16 settembre 2021.
- 2-bis. Per agevolare i soggetti passivi nel primo anno di applicazione del canone disciplinato dal presente Regolamento, è consentito regolarizzare entro il 30 settembre 2022 tutti i versamenti dovuti per l'anno 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi.**
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti tributi, in conformità alla norme di legge e regolamentari di disciplina vigenti per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti.
 4. **Per l'anno 2022, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 30 settembre 2022.**



Comune di
Ozzano dell'Emilia

Resoconto stenografico integrale

Consiglio Comunale del 30/05/2022

Resoconto da supporto digitale

Segretario Generale
Carapezzi Marco

5

Punto 5 ODG

5. CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

LELLI LUCA

Sindaco

Punto 5, per il quale è presente anche la Responsabile del Settore Risorse Organismi partecipati, Marisa Antico. In realtà è presente fin dall'inizio, non l'avevamo ancora presentata, ma giacché ci siamo poi ti teniamo qui anche per il punto successivo.

Relatore è l'assessore Di Oto. Prego.

DI OTO MATTEO

Assessore

Grazie. Intanto mi associo ai ringraziamenti per la presenza di Marisa, sia per questo punto che anche per il prossimo. Di fatto portiamo all'attenzione del Consiglio il Regolamento del Canone. Come sapete è stato introdotto ed è operativo solo dallo scorso anno, quindi come dire è stato un anno di rodaggio un po' per tutti, sia perché il tipo di strumento è stato introdotto dal legislatore nazionale, ha cassato tutti gli altri istituti che erano previsti e sappiamo che ogni ente locale aveva creato il proprio istituto ad hoc. Ma perché quella era la norma prevista al tempo. Dicevo, appunto primo anno di rodaggio del nuovo strumento. Il canone come regolamento appunto viene approvato in Consiglio, mentre le tariffe sono appunto poi approvate in Giunta. Mi preme sottolineare 3 passaggi, appunto che portiamo all'attenzione del Consiglio. Il primo: con questo Regolamento andiamo ad inserire quello che è il ravvedimento operoso, che di fatto era già applicato per tutti i tributi comunali. E appunto andiamo sostanzialmente in qualche modo a premiare l'utente che si accorge di non aver adempiuto al pagamento e quindi la sanzione è più bassa se adempie nei tempi stabiliti come appunto nel fissato art. 73. Il secondo passaggio che mi preme evidenziare: andiamo a prevedere che, per quanto riguarda gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, sono soggetti a canone solo ovviamente lo spazio occupato dalla colonnina, ma andiamo a prevedere quella che è la possibilità che sicuramente verrà accolta dalla Giunta, ovvero di ridurre fino ad esentare il canone per tutti quegli impianti che utilizzano energia verde al 100%. E il terzo passaggio: invece andiamo a intervenire su quelle che sono le scadenze. Quindi quello che abbiamo detto lo facciamo, e lo abbiamo già fatto sia in Giunta che lo andiamo appunto a riprendere oggi in Consiglio, ovvero il termine del 30 settembre 2022 come scadenza unica del canone. Ovviamente ricordo che vi è all'interno la fattispecie della pubblicità, piuttosto che



dell'occupazione, all'interno della quale rientra il passo carraio, dicevo appunto il 30 settembre scadenza unica sia per i titoli emessi nel corso del 2021 non ancora regolarizzati, sia appunto ovviamente per i titoli che verranno emessi appunto con scadenza il 30 settembre del 2022. Su questo passaggio mi preme fare una sottolineatura, in modo particolare per i passi carrai. Assolutamente recependo quanto già sottolineato anche nelle precedenti puntate dai capigruppo, ovvero quello di attenzionare il fatto che alcune missioni dei titoli, in modo particolare ovviamente riferito al passo carraio del 2021, erano stati oggetto di errori, è stato approntato un passaggio direttamente con il concessionario ICA. Ricordo appunto l'apertura dello sportello ad hoc alla fine dell'anno e all'inizio di quest'anno. Non solo, ma all'incirca da oltre un mese è attiva una risorsa dedicata del nostro Ente che sta appunto evidenziando tutte le richieste sottoposte dai singoli utenti, appunto in modo particolare dei passi carrai, per verificare insieme quelli che sono gli eventuali errori ed eventuali ricalcoli. Quindi è importante assolutamente questo passaggio, perché ovviamente l'avevamo già previsto in fase di Bilancio di Previsione, correva il mese di dicembre dello scorso anno, e in questo passaggio andiamo a sottolineare quanto di fatto l'Amministrazione sta facendo. Quindi sicuramente anche per dire che tutti coloro che hanno evidenziato, quindi in modo particolare tutti gli utenti che hanno evidenziato allora delle irregolarità, ecco queste irregolarità sono attualmente in fase di evidenza da parte appunto di un dipendente nostro interno, di una nostra risorsa. Quindi è chiaro che l'elenco è corposo, sono posizioni che verranno verificate puntualmente una per una e a seguire ovviamente ci si andrà a relazionare con il concessionario per andare a mettere a posto quelli che sono i singoli titoli in uscita non prima appunto che usciranno, con scadenza 30 settembre 2022.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Teniamo Marisa per eventuali domande. Quindi apro all'interito dei Consiglieri. Bandini prego.

BANDINI BRUNA

Progresso Ozzano

Sappiamo tutti, come ci diceva anche l'assessore Di Oto, che il Canone Patrimoniale ci è stato imposto dallo Stato. Vorremmo però sottolineare che il canone sui passi carrai è frutto però di una scelta politica di questa Amministrazione. Noi di Progresso Ozzano l'abbiamo più volte



ribadito e lo ribadiamo sulla nostra contrarietà a questa scelta, che ha portato ad un esborso maggiore per i cittadini in un periodo non certo roseo, causa pandemia e crisi economica. Nel regolamento, esattamente nell'art. 73-1 bis, vengono spiegate le sanzioni per ritardato o omesso pagamento del canone. Chiediamo la possibilità di poter evidenziare all'emissione da parte del concessionario della cartella di pagamento la situazione dei pagamenti degli anni precedenti, affinché il cittadino veda subito la propria posizione, esattamente come nelle cartelle della TARI, e possa regolarizzare senza trovarsi con brutte sorprese. Con l'apporto dei sistemi informatici di cui disponiamo pensiamo che questa richiesta potrebbe essere esaudita e riteniamo che sarebbe anche un'azione di buon senso nei confronti dei cittadini insomma, perché si troverebbero subito la loro posizione e potrebbero subito sanarla, senza aspettare delle sanzioni o quant'altro. In questo punto dell'ordine del giorno noi ci asterremo. Grazie.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Vason, prego.

VASON MONIA

Noi per Ozzano

Il discorso che faccio per questo punto è comune anche al punto successivo, in quanto si parla sempre di tasse, anche se in diverso ambito. Il momento che stiamo vivendo ormai da diversi anni mi porta a fare una riflessione. Prima il Covid, che sia dal punto di vista sanitario che economico ha portato tutta la popolazione mondiale a doversi scontrare con problematiche che mai avremmo immaginato di dover superare, molte aziende hanno chiuso. Molte famiglie si sono trovate a dover superare momenti di estrema difficoltà e a doversi reinventare una stabilità familiare ed economica. Quando sembrava ormai fossimo giunti alla discesa del problema sanitario, ecco che la guerra che proviene da Est ci vede coinvolti per ora, e speriamo che rimanga così, da un punto di vista economico. Le famiglie e le aziende ora dovranno far fronte al caro carburante, al caro gas, al caro energia e chissà ancora quale rincaro. Quindi con questa premessa mi viene da pensare che se fino a qualche anno fa l'Amministrazione poteva chiedere aiuto ai privati per poter portare contributi al bene comune, ora l'Amministrazione deve aiutare in tutti i modi i propri cittadini. Quindi strategicamente deve organizzare le priorità, senza disperdere contributi, energie e idee. Deve fare in modo che gli ozzanesi possano pagare il meno possibile di tasse, in modo da dare a loro un respiro economico. Da questa riflessione



mi viene spontanea una domanda: siete sicuri di aver fatto tutto quello che era nelle vostre possibilità per gravare il meno possibile sui cittadini? Questo che andiamo a votare stasera è un Regolamento che è sì importante, ma ancora più importante saranno le aliquote che si decideranno in sede di Giunta, ed è lì che l'Amministrazione può fare la differenza. Penso sia importante anche in questi momenti, prima di arrivare al recupero crediti, cercare di informare in maniera informale i cittadini che non hanno pagato, in modo che possano pagare il debito senza interessi di mora o complicazioni. Altra considerazione riguarda i passi carrai, che come sappiamo hanno creato profondo scompiglio l'anno scorso per una gestione non proprio ottimale, per non dire inesistente. Speriamo che quest'anno si siano risolti la maggior parte dei problemi. Altra domanda sempre sui passi carrai: l'anno scorso avevo suggerito una piccola modifica sull'esempio di Castenaso, avevo chiesto se era possibile differenziare l'aliquota in base alla tipologia della casa, cioè fare uno sgravio per quanto riguarda case mono o bifamiliari, che logicamente risultano più penalizzate rispetto ad un condominio che divide la spesa in più unità familiari. Chiedo se questo suggerimento, che avevate detto avreste vagliato, è stato preso in considerazione in vista della predisposizione delle aliquote oppure no.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. C'è qualcun altro? Lanzarini, prego.

LANZARINI FABIO

Passione in Comune

Anche in questo caso vorrei ritornare un attimo sul punto che è in ordine del giorno. Credo che la variazione al Regolamento sia molto importante, quello che viene messo per andare a frazionare e a dare la possibilità di chi si accorge di non aver versato di non dover pagare una sanzione per intero. La proposta di Bruna mi sembra una buona cosa, ovviamente se è fattibile, nel senso che bisogna vedere se gli strumenti permettono di farlo, però sono d'accordo, non sarebbe assolutamente male. Faccio un passaggio veloce perché vado fuori un attimino dal punto, nel fare un discorso generale del fatto di non pagare tasse o di non farle pagare lascia sempre aperta una parentesi. Cioè sono d'accordo che chi è in difficoltà va aiutato, non generalizziamo nel dire non vanno pagate in generale. Chi ha le possibilità, chi non ha avuto... però va secondo me fatta una distinzione tra chi può pagare e chi non può pagare, non pagare il meno possibile in generale. Cioè c'è anche chi ha guadagnato da queste situazioni qua



per assurdo ed è giusto che paghi. Chi ha avuto ovviamente problemi, come è stato detto, è giusto che venga aiutato. Però sarei un pochino più specifico nelle descrizioni, semplicemente questo. Grazie.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. C'è qualcun altro? Diamo la parola alle risposte. Non so come volete dividervele. Marisa Antico, prego.

ANTICO MARISA

Responsabile Partecipate

Buonasera. Allora per quanto riguarda la richiesta diciamo di chiedere al concessionario se è possibile inserire nell'avviso di pagamento in sostanza dell'anno 22 del canone quello annuale, la situazione dei pagamenti relativi al 21, quindi se sono regolari, non regolari, diciamo modello avviso di pagamento Tassa Rifiuti. Allora diciamo che poniamo la questione al concessionario per capire se è possibile. In questo momento non vi so dire se è qualcosa che è possibile, perché ovviamente noi per la Tassa Rifiuti lo faremo per il terzo anno consecutivo e diciamo è qualcosa che gestiamo direttamente, gestiamo tutti i dettagli di quel processo e quindi praticamente, non so se vi è capitato di vedere, negli avvisi di pagamento noi guardiamo la situazione. Cioè non diciamo semplicemente i pagamenti precedenti non sono regolari, informatevi presso l'ufficio. Diciamo i pagamenti sono regolari se sono tutti regolari, altrimenti per qualunque delle 5 annualità precedenti andiamo a dire qual è l'importo diciamo mancante, addirittura qual è la rata eventualmente mancante. Ma questo lo possiamo fare perché abbiamo tutte le banche dati e gestiamo tutto il processo. Per quello che riguarda il concessionario diciamo chiediamo, sicuramente sarà quantomeno opportuno diciamo che nell'avviso di pagamento sia comunque indicato che ci si può avvalere del ravvedimento operoso per sanare situazioni spontaneamente. Poi se è possibile praticamente fare qualcosa di analogo a quello che facciamo per la Tassa Rifiuti, se si può fare assolutamente sì, concordo, ecco. Preciso che lì praticamente l'emissione del canone per l'anno 2021, che ovviamente come diceva l'assessore il canone unico quindi chi doveva corrispondere in precedenza l'imposta sulla pubblicità e magari la TOSAP in questo caso, diciamo che ha ricevuto un avviso di pagamento unico con tutte le voci, ma non con gli importi rateali. Quindi comunque era un avviso di pagamento. Poi praticamente nella stragrande maggioranza dei casi si trattava in questo caso del canone sul



passo carraio e quindi lì ci sono state molte variazioni, anche segnalate. Per esempio quello a cui accennava l'assessore, diciamo quelli che sono anche per quello che riguarda le risposte alle domande dei cittadini, tutto quello che è demandato direttamente ad ICA, e quindi tramite i canali che loro avevano segnalato e cercavano di fare quello che è possibile per vedere se appunto ci risultano le variazioni. Ma non abbiamo la comunicazione. Ci sono invece le comunicazioni che sono arrivate all'Ente, di vario genere e natura, e su queste praticamente stiamo lavorando, iniziando a lavorare diciamo per le risposte. Questo per quello che riguardava la situazione concessionario. Una precisazione sulle tariffe. La delibera per l'approvazione delle tariffe del canone è stata adottata dalla Giunta il 9 di dicembre, e quindi prima del Consiglio Comunale che ha approvato il Bilancio, perché è uno degli atti propedeutici al Bilancio di Previsione. Quindi verrà adottata una delibera di modifica in questo momento delle tariffe per quello che riguarda diciamo le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Quindi le tariffe sono state approvate così come l'anno precedente, in questo momento. Per l'anno 2022 sono state mantenute le stesse tariffe approvate nel 21, quindi non ci sono in questo momento verifiche diciamo, salvo la modifica che era stata introdotta per legge, che è cambiata la tariffa da applicare per le antenne. Ma per il resto non è cambiato assolutamente nulla, cioè la delibera è stata adottata a dicembre, ecco.

DI OTO MATTEO

Assessore

Aggiungo assolutamente 3 passaggi. Il primo passaggio è riguardo ovviamente sempre per quanto riguarda le tariffe. Già sono previste per il 22 le esenzioni a carico prevalentemente in parte del Bilancio Comunale manifestazioni culturali, sportive, sociali, di volontariato sul territorio comunale, fino al 31 di dicembre, oltre a tutti gli esercenti attività dello spettacolo viaggiante. Quindi già l'Amministrazione ha previsto ben oltre a quello che già prevedeva l'atto statale, ovvero ad un certo punto eravamo ancora sotto emergenza nazionale. Ricordiamo tutti che l'emergenza nazionale è terminata il 31 di marzo e lo Stato non ha più prorogato tale iniziativa. A quel punto alcuni canoni, del canone appunto stiamo parlando mi riferisco per esempio al canone per i mercati e al canone, come dicevo prima, per le associazioni che erano stati congelati fino al 31 di marzo, ebbene lì l'Amministrazione ha fatto una scelta chiara e netta, quella di sostenere tutte le associazioni, le Onlus, associazioni di promozione sociale, tutto il mondo del volontariato, esentando il canone per tutte le iniziative fino ovviamente al 31/12, perché il canone ha un respiro appunto annuale. E l'altra cosa ovviamente che abbiamo già detto, quella di prorogare la scadenza. In tema di valutazioni poste all'attenzione già a



dicembre non sono scartate a priori, quindi in modo particolare si pensava ad una variazione, modulazione ulteriore, non è scartata a priori. Giustamente riprendo la riflessione del Responsabile del Settore, quella di oggi, che poi andrà ad approvare eventualmente la Giunta successivamente, è una variazione. Quindi torno alla sollecitazione che era stata posta, non è escluso a priori il passaggio di una modulazione. Invece sull'inserire la posizione quanto già detto penso che assolutamente ci si vada a relazionare con il concessionario.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Metto in votazione il punto n. 5.